

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010

Tra
la PROVINCIA DI CUNEO
C.F. e P. IVA 00447820044, di seguito denominata “Provincia”,
con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, rappresentata dal
Dott. Federico BORGNA, in qualità di Presidente

e il

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
C.F. e P. IVA 00489010041, di seguito denominato “Ente”,
con sede in Monasterolo di Savigliano, Piazza Castello n. 6, rappresentata da
Cavaglià Ing. Marco, in qualità di Sindaco

PREMESSO CHE

sul supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, n. 229, è stato pubblicato il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

secondo l’articolo 2 del decreto il SUAP risulta essere l’*“unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”*;

pertanto, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sopra richiamate debbono essere presentate al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto;

al fine di chiarire il significato delle disposizioni ivi contenute sono intervenuti sia gli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per la semplificazione normativa, con la MSN 0000810 del 03.05.2011, sia la Regione Piemonte, con la Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI del 19.03.2012 contenente le prime disposizioni relative alla sua attuazione in ambito regionale. I primi hanno evidenziato che i principi da rispettare nell’applicazione del decreto di cui all’oggetto sono quelli del procedimento unico e del non aggravio del procedimento di cui alla Legge n. 241 del 1990. La Regione Piemonte, invece, dopo avere precisato che lo Sportello *“non comporta uno spostamento di competenza in relazione alla titolarità dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurarlo quale “cabina di regia”,* ha individuato alcuni procedimenti che, per le loro caratteristiche peculiari, non ricadono nella disciplina dello Sportello;

l'articolo 24, comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 prevede che gli enti locali possano avvalersi "nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento";

la complessità di alcuni dei procedimenti che i SUAP devono gestire, in particolare in materia ambientale, aveva già reso opportuno, all'indomani della pubblicazione del citato DPR 160/2010, prevedere alcune forme di coordinamento, di collaborazione e di supporto tra la Provincia e tutti gli Enti presso i quali è istituito un SUAP, tenendo conto che, per quanto attiene ai profili di responsabilità procedimentale, il SUAP si configura come autorità procedente del procedimento unico disciplinato dall'art.7 del DPR 160/2010, mentre la Provincia si configura come autorità competente dell'endoprocedimento o degli endoprocedimenti disciplinati dalla normativa di settore. Proprio al fine di agevolare per quanto possibile l'attività dei SUAP distribuiti sul territorio, nei tre ultimi bienni la Provincia aveva offerto il proprio supporto agli Enti interessati, riscontrando un'adesione pressoché unanime;

l'attività di collaborazione e di supporto agli enti presso cui sono istituiti i SUAP, realizzata tramite azioni concrete dei dirigenti, dei funzionari dei Settori interessati e dei Responsabili degli Sportelli, potrà mutare in base ad eventuali e future modifiche normative, nonché in base all'evoluzione dell'attuale assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali;

la presente proposta di collaborazione, da intendersi se del caso come prosecuzione delle precedenti, elaborata nell'ambito di un'azione di regia più generale che si esprime nel Tavolo regionale di coordinamento in materia di Sportello unico (DGR 14 – 2317 del 12 luglio 2011), riveste carattere sperimentale nelle more dell'adozione di un accordo interistituzionale tra tutti gli enti coinvolti nel procedimento unico, al fine di supportare i responsabili SUAP nella gestione del medesimo. Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Oggetto

Il presente accordo disciplina le forme di collaborazione tra la Provincia e Comune di Monasterolo di Savigliano.

Tali forme di collaborazione consistono nella possibilità di avvalersi degli uffici della Provincia per lo svolgimento di una o più fasi del procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 che coinvolgono le competenze provinciali, attraverso l'espletamento di un'assistenza tecnica ai SUAP da parte dei Settori provinciali di volta in volta competenti in relazione ai singoli endoprocedimenti, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Gli endoprocedimenti interessati sono quelli che attengono alla materia dell'ambiente (esclusa la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal D.P.R. 59/2013) e dei trasporti (esclusi quelli per cui è prevista la SCIA).

Sono escluse dall'avvalimento le attività riconducibili alle competenze tecniche che ciascun Ente esercita nell'ambito del procedimento unico sopra richiamato ai sensi delle specifiche norme di settore.

Art. 3

Modalità di espletamento dell'attività di collaborazione mediante avvalimento

La collaborazione mediante avvalimento consiste nelle seguenti attività:

- 1) supporto per l'espletamento delle competenze stabilite in capo al SUAP dal DPR 160/2010.
- 2) coordinamento con gli altri SUAP al fine di uniformare le modalità di espletamento delle suddette competenze (ad esempio definizione di schemi procedurali standard, elaborazione di modulistica tipo anche in funzione dell'implementazione della base dati della conoscenza accessibile dal portale regionale SUAP, valutazione e proposta di accordi procedurali con altri Enti);
- 3) informazioni al SUAP ed alle imprese, preliminari e propedeutiche alla presentazione di istanze oggetto di un procedimento unico ex DPR 160/2010;
- 4) affiancamento del responsabile del SUAP nella gestione di tutte le fasi dei singoli procedimenti unici;
- 5) ogni altra attività di supporto tecnico, legale ed amministrativo utile al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Per ogni istanza ricadente nell'accordo il SUAP dovrà trasmettere alla Provincia l'istanza di attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché tutta la documentazione utile al corretto svolgimento dell'attività istruttoria, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza da parte del SUAP.

In caso contrario la Provincia è libera di non prestare l'attività di collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo.

Alla conclusione dell'attività istruttoria relativa a ciascun procedimento unico, la Provincia trasmette al SUAP un parere contenente gli esiti di tale attività, integrata dal verbale della conferenza dei servizi, i cui contenuti sono indispensabili per l'emissione del provvedimento finale, ovvero i singoli atti istruttori affidati ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del d.lgs.112/1998.

La Provincia si impegna affinché l'attività di avvalimento richiesta, avvenga in tempi utili ai fini del rispetto dei termini procedurali stabiliti dal D.P.R. 160/2010. Restano a carico degli Enti richiedenti le eventuali conseguenze legate al mancato rispetto dei tempi di trasmissione degli atti alla Provincia.

Le riunioni e le conferenze di servizi relative ai procedimenti per i quali i SUAP hanno deciso di avvalersi per l'istruttoria degli uffici della Provincia si tengono, di norma, presso la sede della Provincia.

Tale forma di collaborazione non comporta oneri a carico del SUAP.

Art. 4

Responsabilità procedimentale e titolarità degli atti emanati

La responsabilità dei procedimenti unici di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché la titolarità dei relativi provvedimenti, resta in capo ai SUAP che prendono atto delle determinazioni della conferenza dei servizi gestita in avvalimento.

Art. 5

Dotazione informatica

La provincia garantisce il possesso di adeguate dotazioni tecnologiche, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 ed, in particolare, assicura il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la gestione telematica del procedimento.

Art. 6

Spese di istruttoria e diritti

Le spese di istruttoria previste dalla Provincia per le attività da questa svolte saranno incamerate direttamente dalla Provincia stessa.

Art. 7

Referenti per l'attuazione del presente accordo

Il Referente per l'attuazione del presente accordo è il Dirigente del Settore provinciale di volta in volta competente in relazione all'endoprocedimento che il SUAP abbia attribuito in avvalimento.

Art. 8

Durata e controversie

Il presente accordo è valido sino al 31/12/2020. Alla scadenza la Provincia dovrà comunque garantire il completamento delle attività già iniziate di cui all'articolo 2.

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, fatta comunque salva la conclusione delle attività istruttorie già iniziate.

In caso di controversie le parti rimettono la decisione ad un collegio composto dal Segretario Generale della Provincia, dal Segretario Generale dell'Ente presso il quale è istituito il SUAP e da un terzo componente da questi nominato congiuntamente tra pubblici funzionari, che procederà alla composizione bonaria senza spese.

Art. 9

Norma finale

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della Tabella del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Luogo

Data

Per la Provincia di Cuneo

Il Presidente

[Firma]

Per il **COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**

Il Sindaco / Presidente

[Firma]